

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TRUZZI, MARCHETTI, BENAGLIA, AMADEO, BALDI, VERNASCHI, GONELLA, de' COCCI, PECORARO, DEL PONTE, CACCHIOLI, RICCI e D'AMICO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1976

Finanziamento alle Regioni per interventi in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — La *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1976, n. 143, ha pubblicato la legge del 19 maggio 1976, n. 335, su « Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle Regioni ».

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sugli articoli 1, 9 e 21 in quanto essi, concernendo il bilancio pluriennale, la specificazione e classificazione delle spese ed i fondi statali assegnati alle Regioni, costituiscono lo strumento essenziale per il finanziamento dell'agricoltura nell'ambito del bilancio regionale.

L'articolo 9, primo comma, della legge n. 335 del 1976 dice infatti che la legge regionale stabilisce il sistema di classificazione delle spese di bilancio, tenendo sempre distinte le spese per l'adempimento delle funzioni normali di cui all'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, da quelle per ulteriori programmi di sviluppo cui concor-

rono finanziamenti assegnati alla Regione in sede di programmazione nazionale.

Quest'ultimo punto si collega a quanto detto dall'articolo 21 della medesima legge, primo comma. Tale comma recita che « tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni... salvo il caso di assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 9 della presente legge ».

Questa formulazione può essere ricollegata all'articolo 9 della legge n. 281 del 16 maggio 1970, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, un fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo.

D'altro lato, l'articolo 1 della legge n. 512 del 7 agosto 1973 precisa che per gli inter-

venti nel settore agricolo delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, viene utilizzato il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui al citato articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, che tra l'altro provvede anche ad altre spese. Nell'utilizzo di detto fondo, facendo leva sulla ricordata legge n. 512 del 1973, è stata riconosciuta, a favore dell'agricoltura, una posizione di centralità prioritaria. Di ciò possono dare atto i provvedimenti finora emessi dal CIPE ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge n. 512 del 1973.

Da ultimo, la legge 10 maggio 1976, n. 356, su « Nuove disposizioni per la finanza regionale », all'articolo 2, lettere a) e c) prevede che l'ammontare del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è costituito, tra l'altro, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, da una quota variabile determinata con la legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo.

Tutto ciò considerato, si può quindi affermare che la legge 19 maggio 1976, n. 335, per il combinato disposto degli articoli 9, primo comma, e 21, primo comma, sopra esaminati, faccia salva, in sede di bilancio regionale pluriennale, la destinazione di somme a programmi di sviluppo agricolo particolari, mentre, nel contempo, non preclude la possibilità di una nuova legge che riproduce il disposto della legge n. 512 del 1973 per il rilascio di finanziamenti dell'attività

agricola nelle Regioni, utilizzando il medesimo procedimento ivi previsto.

A tal fine si ritiene di dovere presentare l'unito disegno di legge che sia la continuazione della citata legge n. 512 del 1973, portando avanti il discorso, già da lungo tempo sostenuto, del rifinanziamento di detta legge nell'ambito degli stanziamenti assegnati dallo Stato alle Regioni, onde sia garantita la riconosciuta priorità all'agricoltura.

Da ogni parte si continua giustamente ad indicare nell'agricoltura un settore prioritario; gli economisti collegano l'allentamento del vincolo della bilancia dei pagamenti ad uno sviluppo dell'agricoltura. L'agricoltura ha rilevanza a fronte del grave problema dell'occupazione, alla quale il settore può recare un contributo sia negli effetti indotti sia con riguardo alle zone montane, alle aree sfavorite, del Mezzogiorno e delle Isole.

Occorre pertanto che il Parlamento provveda a prolungare, con i necessari aggiornamenti nella dotazione finanziaria, l'efficacia pluriennale della legge n. 512 del 1973.

Nel testo del disegno di legge, oltre le norme di finanziamento già ampiamente giustificate da quanto sopra detto, si è ritenuto opportuno inserire una norma che richiama i principi fondamentali cui devono attenersi le Regioni nella distribuzione ed erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese agricole. Detti principi sono quelli posti dalla legge di recepimento delle direttive socio-culturali della CEE, in materia di programmazione zonale e regionale come pure relativamente alle imprese familiari coltivatrici.

Confidiamo nella favorevole considerazione di tutte le parti politiche che si trovano concordi nel dover riconoscere il ruolo di centralità e priorità dell'attività agricola.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per gli interventi nel settore agricolo delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, il fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è incrementato, oltre che dai mezzi finanziari previsti in detta legge, di ulteriori lire 350 miliardi per il 1976, di lire 400 miliardi per il 1977 e di lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1978, 1979 e 1980.

Dette somme saranno ripartite tra le Regioni predette dal CIPE, su proposta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'attuazione della presente legge le Regioni dovranno osservare i principi fondamentali di cui all'articolo 3 e all'articolo 11, ultimo comma, della legge 9 maggio 1975, n. 153.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 350 miliardi per l'anno finanziario 1976 si provvede mediante riduzione, rispettivamente, di lire 150 e 200 miliardi dei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

All'onere derivante dalla presente legge per gli esercizi finanziari 1977, 1978, 1979 e 1980 si provvede con operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare in detti esercizi, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.